



01950-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1622/2020
PAOLO MICHELI		UP - 04/11/2020
MARIA TERESA BELMONTE		R.G.N. 1444/2020
ALESSANDRINA TUDINO		
MATILDE BRANCACCIO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'Appello di Milano, il 5.11.2019 ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 3.7.2017 con cui (omissis) , (omissis) e (omissis) sono stati condannati per una serie di reati di minaccia, violenza privata, lesioni, commessi in sequenza temporale successiva nell'estate del 2013 ai danni di (omissis) , nominata dal Tribunale di Milano amministratrice giudiziaria del condominio di via (omissis) del capoluogo lombardo, per dare esecuzione alle disposizioni impartite dal comune in data 6.5.2013 per ragioni di igiene e sicurezza riguardanti il predetto condominio in cui vivevano anche gli imputati, i quali mal tolleravano l'attività della quale la persona offesa era stata incaricata.

1.2. In particolare, ricorre avverso la sentenza d'Appello soltanto l'imputato (omissis), la cui condanna a due anni e nove mesi di reclusione, ritenute la continuazione criminosa e l'aggravante della recidiva specifica e reiterata, si riferisce ai reati di cui agli artt. 610 e 611 cod. pen. (capo A); minaccia aggravata e lesioni (capi B e C); furto aggravato di energia elettrica dall'appartamento della (omissis) (capo D).

2. Il ricorso di (omissis) , proposto tramite il difensore, avv. (omissis), si articola in quattro distinti motivi.

2.1. Il primo argomento di censura formulato dal ricorrente deduce vizio di motivazione carente e manifestamente illogica in relazione alla prova della sussistenza dei reati di cui ai capi A, B e C (rispettivamente: lesioni e violenza aggravate per costringere taluno a commettere un reato; minaccia aggravata ed ancora lesioni nei confronti della persona offesa).

La Corte d'Appello si sarebbe limitata a richiamare con un inciso la motivazione di primo grado, omettendo di rispondere analiticamente ed autonomamente alle specifiche ragioni d'appello del ricorrente.

In particolare, si rammenta l'eccezione relativa alla non credibilità della persona offesa in relazione a quanto accaduto il (omissis) ed alle lesioni da ella riportate come conseguenza di un pugno ricevuto sul volto da parte dell'imputato: la ricostruzione dell'aggressione, secondo la difesa, sconta la mancanza di riscontro nelle dichiarazioni del personale delle forze dell'ordine e di altri testimoni presenti, che non si sono accorti di nulla e non hanno riferito di una denuncia di quanto accaduto da parte della (omissis) nell'immediato. Si contesta, altresì, che il comportamento violento dell'imputato nei confronti della persona offesa assurga a canone ripetitivo degli incontri tra i due, come sostenuto in sentenza sulla base di un travisamento della prova dichiarativa.

Si lamenta omessa motivazione anche relativamente all'eccezione di mancata prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 611 cod. pen. contestato al capo A.

Quanto ai capi B e C, il ricorrente denuncia omessa motivazione in riferimento ai motivi d'appello che avevano attinto la condanna per i reati di minaccia aggravata contestati in entrambi i capi d'imputazione.

Nulla si è argomentato, infatti, sulla lamentata insussistenza della stessa portata intimidatoria delle frasi pronunciate dall'imputato nei confronti della persona offesa e contenute nelle contestazioni, in un contesto di reciproco conflitto verbale, né sulla loro inidoneità a configurare qualsiasi sorta di intimidazione nei confronti della (omissis), la quale si è recata ripetutamente nel condominio anche da sola, dimostrando di non patire alcun effetto di timore dalla condotta del ricorrente.

Infine, eguale assenza di qualsiasi risposta al motivo difensivo proposto in appello si registra in relazione alla condotta di lesioni contestata al capo C come avvenuta il giorno 24.7.2013; non sono stati superati i dubbi circa l'insussistenza della prova che il ricorrente sia stato l'autore dell'aggressione (si ripropongono, al riguardo, brani delle dichiarazioni testimoniali, offrendo una lettura critica della loro capacità di costituire fondamento della responsabilità del ricorrente).

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione manifestamente illogica e carente, oltre che travisamento della prova in relazione alla richiesta difensiva di ritenere assorbito il reato di violenza privata nella fattispecie di cui all'art. 611 cod. pen. quanto al capo A della contestazione: l'unica attività della vittima ostacolata dal ricorrente – ribadisce la difesa – è quella di attuazione delle plurime ordinanze del Sindaco di (omissis) in materia di sicurezza pubblica ed igiene e non anche quella dell'accesso al condominio di per sé considerato.

2.3. La terza ragione difensiva argomenta ancora una volta vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, nonché travisamento della prova, avuto riguardo, però, questa volta, al capo D dell'imputazione.

Il ricorrente afferma, in particolare, di essere estraneo alla contestazione di furto di energia elettrica, non avendo avuto conoscenza della riferibilità del contatore di cui si serviva al contratto di fornitura di energia elettrica intestato alla persona offesa ed avendo pagato regolarmente le bollette che gli pervenivano, intestate ad altra persona quale titolare del contratto di fornitura.

2.4. Infine, un ultimo motivo di ricorso lamenta mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione quanto alla dosimetria sanzionatoria riferita al reato continuato, mettendo in evidenza come già in appello si era rappresentato che l'obbligo di specifica argomentazione va riferito anche alla determinazione della misura degli aumenti praticati ex art. 81, comma secondo, cod. pen. e non solo alla pena finale.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
2. Il ricorso è inammissibile quanto ai primi tre motivi, tutti sostanzialmente formulati in fatto, in modo diffusamente generico ed apodittico.

La prima ragione di ricorso, in particolare, chiede una rivalutazione della piattaforma probatoria non consentita al Collegio, sollecitando il giudice di legittimità ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione di elementi indiziari o probatori parzialmente riportati, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566).

Si dimentica, in tal modo, che l'orizzonte di verifica della Corte di cassazione è circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l'interpretazione delle norme applicate, sicchè sono insindacabili profili ricostruttivi della versione dei fatti ricostruita dai giudici di merito, in assenza di vizi di manifesta illogicità della motivazione ovvero di profili di travisamento della prova, né è consentito proporre al sindacato di legittimità una mera ricostruzione alternativa delle vicende oggetto di accertamento nel processo (cfr. *ex multis* Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; cfr. altresì ovvero (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441), che abbia come propria sola ragione di essere, per il ricorrente, più adeguata (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, O., Rv. 262965).

Le denunciate omissioni motivazionali del provvedimento impugnato non sono ravvisabili dal testo della sentenza d'appello, opportunamente combinato anche con la conforme decisione di primo grado, né il ricorso evidenzia alcuna illogicità manifesta del ragionamento giustificativo della Corte di merito tale da disarticolarne il piano complessivo di ricostruzione argomentativa, con il quale, invece, il ricorrente omette di confrontarsi, generando in tal modo un ulteriore indice di inammissibilità (Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

2.1. Tanto premesso, deve rammentarsi come le due pronunce di merito abbiano chiarito, senza reciproci iati nel percorso logico seguito, che nel condominio di cui la persona offesa ^(omissis) era stata nominata amministratrice giudiziaria con provvedimento del Tribunale di Milano, vigeva una situazione di allarmante e diffusa illegalità quanto a ragioni di igiene e sicurezza dell'edificio e che, rispetto all'ufficio di cui l'amministratrice era investita, soprattutto l'imputato ^(omissis) nutriva una forte ostilità, sfociata in minacce, ingiurie, aggressioni ripetute che le hanno causato anche lesioni, secondo la contestazione, risultate tutte provate all'esito dei giudizi di merito, articolato attraverso

l'esame anche di numerosi testimoni, oltre che, ovviamente, di quello della persona offesa.

In particolare, gli accessi al condominio da parte della persona offesa erano stati preclusi proprio dall'imputato, benché essi fossero finalizzati a dare esecuzione alle prescrizioni oggetto di ordinanze contingibili ed urgenti emesse dalla pubblica autorità, oltre che funzionali al normale svolgimento dell'attività di gestione dello stabile.

(omissis), oltre a rivolgere sistematicamente pesanti insulti alla persona offesa per indurla a desistere dalla sua pur doverosa attività, risulta autore di numerose minacce anche gravi ai suoi danni e delle lesioni provocatele in uno dei frangenti di ostacolo all'accesso nello stabile, durante il quale fomentava alcuni altri abitanti del condominio ad opporsi a costei; il tutto, nonostante in più occasioni risulti siano stati presenti anche rappresentanti delle forze dell'ordine, dei quali pure non ha avuto alcun riguardo o timore.

Di fronte a tale quadro ricostruttivo solidamente espresso dalla piattaforma probatoria, le eccezioni del ricorrente appaiono manifestamente infondate e, al contempo, apodittiche e generiche.

2.2. Quanto all'assorbimento del delitto di violenza privata nella fattispecie di cui all'art. 611 cod. pen., in relazione al capo A della contestazione, è evidentemente smentito dalla predetta ricostruzione in fatto che gli ostacoli all'accesso nel condominio frapposti alla persona offesa da parte dell'imputato non siano stati unicamente finalizzati ad impedirle di attuare le plurime ordinanze del Sindaco di (omissis) in materia di sicurezza pubblica ed igiene (tanto che era stato aperto un procedimento per violazione dell'art. 650 cod. pen.), ma ad impedirle qualsiasi accesso allo stabile, in un'ottica sia di privare la vittima di qualsiasi capacità rappresentativa del proprio ruolo di amministratore giudiziario, sia di impedirle qualsiasi modifica delle condizioni di fatto dell'edificio, che versava, come risulta pacificamente, in una grave situazione di degrado, da cui l'imputato non voleva evidentemente che si risolvesse, per poter continuare ad agire al di fuori della legalità, come si comprende anche dalla contestazione di furto per l'allaccio abusivo dell'appartamento in cui questi abitava al contatore riferibile alla persona offesa.

Orbene, si rammenta, quanto alla richiesta di riconfigurazione giuridica delle condotte, che la differenza fra le ipotesi criminose previste, rispettivamente, negli artt. 610 e 611 cod. pen. risiede in ciò: che mentre nel secondo reato l'azione consiste nell'usare violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato, sicché il delitto si concreta nell'uso del mezzo coercitivo e, trattandosi di reato di pericolo, si consuma nel momento stesso dell'uso della violenza o della minaccia, indipendentemente dal realizzarsi del reato-fine; la prima figura delittuosa esige che la violenza o la minaccia producano l'effetto di costringere a fare, tollerare od omettere qualcosa, sì che il delitto è perfetto solo con l'avvenuta costrizione (Sez. 5, n. 9436 del 26/9/1983, Mello, Rv. 161113; Sez. 5, n. 4867 del 1/3/1984, Oliveri, Rv. 164464).

Le differenze tra le due fattispecie, che determinano il loro potenziale concorso formale, si evidenziano in fatto nell'ipotesi concreta all'esame del Collegio, alla luce sia della funzionale diversità delle condotte realizzate dall'imputato ai danni della persona offesa, già poc'anzi messa in luce, sia della diversità del momento consumativo dei delitti, che ne accentua la distanza e la non sovrapposibilità complessiva.

In relazione, invece, al terzo motivo di ricorso è del tutto genericamente formulato poiché privo di qualsiasi confronto con le argomentazioni di entrambi i giudici di merito quanto alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria necessaria per l'affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione al delitto di furto di energia elettrica.

Non si tiene conto che la Corte d'Appello ha già risposto alle ragioni difensive nuovamente riproposte con il ricorso per cassazione: l'imputato aveva il possesso delle chiavi del locale contatori, dategli dai condomini; conosceva da quali contatori erano alimentati i singoli appartamenti e quali di essi si avvalevano di allacci abusivi, compresa l'unità abitativa a lui in uso, risultata illegalmente collegata al contatore intestato alla persona offesa; mentre l'inconsapevolezza da parte sua dello stato di cose risulta frutto, secondo i giudici di secondo grado, di assertiva affermazione, smentita dalle risultanze di fatto e non intaccata dalla documentazione difensiva, poiché le bollette di pagamento prodotte dalla difesa – rammenta la sentenza impugnata – riguardano un periodo di tempo limitato rispetto alla contestazione.

In ogni caso, come si è già evidenziato nel paragrafo iniziale, il ricorso è formulato, anche e soprattutto in tale parte, con argomentazioni sviluppate in fatto e, dunque, secondo una proposta di eccezione inammissibile in sede di legittimità, poiché volta a rappresentare una ricostruzione *solo diversa* da quella cui ha aderito il giudice di merito.

3. Infine, il quarto motivo è infondato.

Effettivamente, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato, si registra un contrasto in giurisprudenza, quanto alla necessità che il giudice - titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – sia tenuto a motivare non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base.

Un orientamento che sembra più rigorosamente richiedere un tale obbligo di motivazione specifica riferita agli aumenti per la continuazione, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva (Sez. 1, n. 23352 del 14/9/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050; Sez. 3, n. 1446 del 13/9/2017, dep. 2018, S., Rv. 271830) ovvero soprattutto quando

l'aumento determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato (Sez. 6, n. 48009 del 28/9/2016, Cocomazzi, Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 del 8/1/2016, Lendano, Rv. 266885).

Atra tesi afferma che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 4, n. 44931 del 2/12/2016, dep. 2017, Portulesi, Rv. 271787; Sez. 6, n. 18828 del 8/2/2018, Nicotera, Rv. 273385; Sez. 1, n. 39350 del 19/7/2019, Oliveti, Rv. 276870; Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radoslavjevic, Rv. 279770).

Sembra potersi ricavare, tuttavia, un terzo orientamento, da alcune pronunce (cfr. soprattutto Sez. 1, n. 17209 del 25/5/2020, Trisciuglio, Rv. 279316, sebbene in una fattispecie di pena determinata nella fase esecutiva) che, pur dichiarandosi favorevoli all'adesione alla prima tra le due opzioni che si fronteggiano, poiché più aderente allo statuto del reato continuato delineato negli ultimi anni da più pronunce emesse dalle Sezioni Unite, tutte incentrate sulla necessità - peraltro codificata dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. - che la pena per il reato continuato, per quanto frutto di una operazione unitaria, renda sempre riconoscibile la pena individuata dal giudice, in aumento, per ciascun reato satellite al fine di garantire le altre specifiche finalità espressamente previste dalla legge e collegate ad una valutazione autonoma dei singoli reati che lo compongono (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263717 e Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258652-258654), offre una distinzione all'interprete, utile a costituire anche un punto interpretativo ulteriore.

Il Collegio, aderendo all'impostazione di principio suddetta che evidenzia la necessità comunque di non accontentarsi delle ragioni motivazionali collegate all'entità della pena base al momento dell'operazione di determinazione della quota di sanzione da infliggere in continuazione, evidenzia, infatti, che, secondo alcune condivisibili pronunce, l'obbligo argomentativo autonomo relativo ai reati satellite è correttamente assolto con il richiamo ai criteri generali dell'adeguatezza e della congruità o ai parametri contemplati dall'art. 133 cod. pen., quando la valutazione relativa all'aumento per i reati meno gravi non si discosta sensibilmente o comunque in modo significativo dal minimo applicabile ed è comunque contenuta rispetto alla pena determinata dal giudice della cognizione (Sez. 1, n. 8560 del 18/11/2014, dep. 2015, Merenda, Rv. 262552); quando, invece, l'aumento per i reati satellite è determinato in misura distante dal minimo fissato dall'art. 81, primo comma, cod. pen. e, correlativamente, più prossima a quella del giudice della cognizione, è sempre necessario indicare, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., le specifiche ragioni poste a fondamento della dosimetria (Sez.1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri Mohamed, Rv. 274548; in parte, cfr. anche Sez. 1, n. 23352 del 14/09/2017, dep. 2018, Manganaro, Rv. 273050).

Questa, peraltro, è l'impostazione motivazionale anche della citata sentenza n. 17209 del 2020 con cui la Corte, all'esito di una valutazione complessiva della dosimetria sanzionatoria, ha stabilito che, per i reati satellite, la pena era stata determinata con argomentazione sufficiente alla luce della misura contenuta degli aumenti in concreto applicati, assai distanti (anche) dal limite massimo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen.

Le ragioni ermeneutiche suddette in tema di reato continuato, del resto, fanno eco alla tesi che, in linea generale, ritiene il giudice della cognizione debba fornire una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti nella determinazione della pena allorquando infligga una sanzione in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media e, in ogni caso, riferisce di un obbligo motivazionale che aumenta esponenzialmente via via che aumenta l'entità della pena inflitta e ci si discosti dal minimo edittale (Sez. 6, n. 35346 del 12/6/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).

Sussiste uno specifico obbligo motivazionale, pertanto, solo quando gli aumenti per la continuazione si discostano notevolmente dal minimo rispetto al massimo previsto di un terzo della pena base.

Nel caso di specie, l'incremento di pena per i reati satellite è stato contenuto dal primo giudice, e confermato dal secondo, nella misura di due mesi di reclusione e 50 euro di multa per ciascun delitto in relazione alla continuazione contestata al capo A, nonché egualmente limitato a due o tre mesi di reclusione ed un massimo di 100 euro di multa in relazione all'aumento per gli ulteriori reati contestati, tenuto conto delle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., della condotta e della personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici tanto che non sono state riconosciute nei suoi confronti le circostanze attenuanti generiche.

La motivazione appare congrua e corrispondente all'opzione interpretativa cui il Collegio ha inteso aderire.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4 novembre 2020.

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Carlo Zaza

